



CITTÀ DI BORGARO TORINESE
Provincia di Torino

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 26

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015 DELLA I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaquindici** addì **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **20** e minuti **30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GAMBINO CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
BARREA VINCENZO	CONSIGLIERE	P	
CHIANCONE FABRIZIO	CONSIGLIERE	P	
BURDISSO FEDERICA	CONSIGLIERE	P	
LIONETTI ANTONELLA	CONSIGLIERE	P	
MAININI MARIA	CONSIGLIERE	P	
CASOTTI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	P	
SPINELLI LUIGI	CONSIGLIERE	P	
PONCHIONE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P	
CESCON FABIANA	CONSIGLIERE	P	
MAURIN MARCELLA	CONSIGLIERE	P	
MARINO FRANCO	CONSIGLIERE		G
LATELLA MARCO	CONSIGLIERE	P	
SCIANDRA CRISTIANA	CONSIGLIERE	P	
FERRICCHIO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P	
TORTOLA CINZIA	CONSIGLIERE	P	
CALZA PIERO	CONSIGLIERE	P	
Totale		16	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT. ANTONIO CONATO**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **MAININI MARIA** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 16.04.2015 del 2° Settore: Finanza - Tributi inerente: "Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e tariffe per l'anno 2015 della I.U.C. – Imposta Unica Comunale. Provvedimenti";

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione:

.....

LA GIUNTA COMUNALE

A relazione dell'assessore alle Finanze, Gianluigi CASOTTI:

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2015 al 31 maggio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO l'art. 1 comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ha confermato lo stesso impianto impositivo previsto per IMU e TASI per il precedente anno;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, con l'eccezione di un ulteriore aumento dello 0,80 per mille sulla TASI da destinare a detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, come disposto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1,00 per mille, mentre anche per il 2015 l'aliquota massima può eccedere il 2,50 per mille per un ulteriore 0,80 per mille da destinare a detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, come disposto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al

quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, con l'eccezione di un ulteriore aumento dello 0,80 per mille sulla TASI da destinare a detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, come disposto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1,00 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Servizi generali e di amministrazione (quota parte)	€ 235.000,00
Illuminazione pubblica	€ 460.000,00
Manutenzione del verde pubblico	€ 230.000,00
Gestione rete stradale com.le, viabilità, segnaletica, circolaz. stradale, manutenzioni	€ 25.000,00
Sgombero neve	€ 50.000,00
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 295000,00
Servizio di protezione civile	€ 6.000,00
Servizi cimiteriali	€ 94.000,00

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 15.000,00
Servizi socio-assistenziali	€ 440.000,00
TOTALE	€ 1.850.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **TASSA RIFIUTI (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dal Consorzio di Bacino 16, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

CONSIDERATO che il Comune deve approvare le tariffe ai fini TARI, sulla scorta dei costi del Piano Finanziario 2015 in approvazione, per consentire la copertura del costo integrale del servizio, applicando i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO opportuno stabilire, in ottemperanza all'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	<i>Acconto</i>	16 giugno
	<i>Saldo</i>	16 dicembre
TASI	<i>Acconto</i>	16 giugno
	<i>Saldo</i>	16 dicembre
TARI	<i>Acconto</i>	10 giugno
	<i>Acconto</i>	10 settembre
	<i>Saldo</i>	10 dicembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (**IMU**), del Tributo sui servi indivisibili (**TASI**) e della Tassa sui rifiuti (**TARI**);

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni delle vigenti normative tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014;

VISTO il Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito in Legge n. 80 del 23/05/2014;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2014 n. 88;

VISTO il Decreto Legge 66/2014 coordinato con la Legge di conversione 89/2014;

VISTO l'art. 1 comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

DELIBERA

SOTTOPORRE all'approvazione del Consiglio Comunale quanto segue:

- **STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

A) Imposta municipale propria (IMU)

1. **STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2015:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.	3,00
Unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria <u>C/2, C/6 e C/7, pertinenze dell'abitazione principale nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.</u>	3,00
Unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che lo stesso immobile non risulti locato.	3,00
Unità immobiliari classate in categoria A (non adibite ad abitazione principale)	9,60
Unità immobiliari locare a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali (escluse le pertinenze) alle condizioni previste dal : <ul style="list-style-type: none">▪ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98;▪ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98;▪ contratto progetto "LO.CA.RE."	4,60
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	7,60
Unità immobiliari classate in categoria B	7,60
Unità immobiliari classate in categoria C1	7,60
Unità immobiliari classate nelle categorie C2 – C6 – C7	9,60
Unità immobiliari classate nelle categorie C3 - C4 - C5	7,60

Unità immobiliari classate in categoria D	9,60
Aree edificabili	9,60
Altri immobili	7,60

2. **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00=.

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. **STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

2. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10,00% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
3. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 57,03 per cento.

C) Tassa sui rifiuti (TARI)

1. **APPROVARE** il Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dal Consorzio di Bacino 16, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione .
2. **DARE ATTO** che la TARI per l'anno 2015 è calcolata sulla base di un costo pari ad € **2.863.067,00=**, oltre TEFA 5,00%.
3. **DETERMINARE** per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,0840	42,0912

2 componenti	1,2738	84,1823
3 componenti	1,4228	105,2279
4 componenti	1,5448	115,7507
5 componenti	1,6667	152,5805
6 o più componenti	1,7616	178,8874

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	TARIFFA ANNO 2015
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,8352	1,1415	2,9767
2. Cinematografi e teatri	1,3152	0,7683	2,0835
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,8352	1,0757	2,9109
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,6917	1,5828	4,2745
5. Stabilimenti balneari	1,9576	1,1459	3,1035
6. Esposizioni, autosaloni	1,5599	0,9264	2,4863
7. Alberghi con ristorante	4,8939	2,8758	7,7697
8. Alberghi senza ristorante	3,3034	1,9494	5,2528
9. Case di cura e riposo	3,0587	1,8001	4,8588
10. Ospedale	3,2728	1,9340	5,2068
11. Uffici, agenzie, studi professionali	4,6492	2,7331	7,3823
12. Banche ed istituti di credito	1,8658	1,1042	2,9700
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,1293	2,1294	6,2587
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,6705	2,1953	5,8658
15. Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,5387	1,4950	4,0337
16. Banchi di mercato beni durevoli	5,4445	3,2007	8,6452
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,	3,6705	2,6343	6,3048

estetista			
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,1505	1,8616	5,0121
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,3340	1,9648	5,2988
20. Attività industriali con capannoni di produzione	2,8140	1,6530	4,4670
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	3,3340	1,7562	5,0902
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	17,0370	10,0258	27,0628
23. Mense, birrerie, hamburgerie	14,8347	8,7328	23,5675
24. Bar, caffè, pasticceria	12,1125	7,1215	19,2340
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,0350	4,1710	11,2060
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	5,5057	3,2929	8,7986
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,9309	12,8994	34,8303
28. Ipermercati di generi misti	6,5762	3,8703	10,4465
29. Banchi di mercato genere alimentari	10,7055	6,3004	17,0059
30. Discoteche, night club	5,5057	3,1831	8,6888

4. APPLICARE, per l'anno 2015, così come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2014, le seguenti tariffe per le utenze delle aree mercatali:

- **esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche (fiere, sagre, occupazioni temporanee), su ogni piazzola/posteggio assegnati:**

CATEGORIA	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	15,00
Non Alimentare	10,00

- **AREE MERCATALI:**

CATEGORIA	MERCATO SETTIMANALE	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	MARTEDI'	11,00
Non Alimentare	MARTEDI'	6,50
Alimentare	GIOVEDI'	10,00
Non Alimentare	GIOVEDI'	6,00
Alimentare	SABATO	11,00
Non Alimentare	SABATO	6,50

5. DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

- **STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	10 giugno
	Acconto	10 settembre
	Saldo	10 dicembre

- **RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
- **DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno eventualmente valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.

- **DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- **TRASMETTERE** in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 così come previsto dalla nota 28 febbraio 2014 dello stesso Ministero.

Dato atto che il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione alla Giunta Comunale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Preso atto dei sotto riportati interventi:

Conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione il provvedimento in forma palese, accertando e proclamando il seguente esito:

Presenti n. 16 - Votanti n.16 - Astenuti nessuno

Voti favorevoli n. 11 - Voti contrari n. 5 (consiglieri: Latella Marco Guerrino – Sciandra Cristiana – Ferricchio Alessandro – Tortola Cinzia – Calza Piero)

DELIBERA

- **STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

A) Imposta municipale propria (IMU)

1. STABILIRE l'applicazione delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2015:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.	3,00
Unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2, C/6 e C/7, pertinenze dell'abitazione principale nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.	3,00
Unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che lo stesso immobile non risulti locato.	3,00
Unità immobiliari classate in categoria A (non adibite ad abitazione principale)	9,60
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali (escluse le pertinenze) alle condizioni previste dal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98; ▪ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 	4,60

431/98; ▪ contratto progetto "LO.CA.RE."	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	7,60
Unità immobiliari classate in categoria B	7,60
Unità immobiliari classate in categoria C1	7,60
Unità immobiliari classate nelle categorie C2 – C6 – C7	9,60
Unità immobiliari classate nelle categorie C3 - C4 - C5	7,60
Unità immobiliari classate in categoria D	9,60
Aree edificabili	9,60
Altri immobili	7,60

2. CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00=.

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. **STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

2. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10,00% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

3. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 57,03 per cento.

C) Tassa sui rifiuti (TARI)

1. **APPROVARE** il Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dal Consorzio di Bacino 16, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione .

2. **DARE ATTO** che la TARI per l'anno 2015 è calcolata sulla base di un costo pari ad € **2.863.067,00=**, oltre TEFA 5,00%.

3. **DETERMINARE** per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,0840	42,0912
2 componenti	1,2738	84,1823
3 componenti	1,4228	105,2279
4 componenti	1,5448	115,7507
5 componenti	1,6667	152,5805
6 o più componenti	1,7616	178,8874

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	TARIFFA ANNO 2015
4. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,8352	1,1415	2,9767
5. Cinematografi e teatri	1,3152	0,7683	2,0835
6. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,8352	1,0757	2,9109
7. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,6917	1,5828	4,2745
8. Stabilimenti balneari	1,9576	1,1459	3,1035
9. Esposizioni, autosaloni	1,5599	0,9264	2,4863
10. Alberghi con ristorante	4,8939	2,8758	7,7697
11. Alberghi senza ristorante	3,3034	1,9494	5,2528
12. Case di cura e riposo	3,0587	1,8001	4,8588
13. Ospedale	3,2728	1,9340	5,2068
14. Uffici, agenzie, studi professionali	4,6492	2,7331	7,3823
15. Banche ed istituti di credito	1,8658	1,1042	2,9700
16. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,1293	2,1294	6,2587
17. Edicola, farmacia, tabaccaio,	3,6705	2,1953	5,8658

plurilicenze			
18.Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,5387	1,4950	4,0337
19.Banchi di mercato beni durevoli	5,4445	3,2007	8,6452
20.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,6705	2,6343	6,3048
21.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,1505	1,8616	5,0121
22.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,3340	1,9648	5,2988
23.Attività industriali con capannoni di produzione	2,8140	1,6530	4,4670
24.Attività artigianali di produzione beni specifici	3,3340	1,7562	5,0902
25.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	17,0370	10,0258	27,0628
26.Mense, birrerie, hamburgerie	14,8347	8,7328	23,5675
27.Bar, caffè, pasticceria	12,1125	7,1215	19,2340
28.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,0350	4,1710	11,2060
29.Plurilicenze alimentari e/o miste	5,5057	3,2929	8,7986
30.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,9309	12,8994	34,8303
31.Ipermercati di generi misti	6,5762	3,8703	10,4465
32.Banchi di mercato genere alimentari	10,7055	6,3004	17,0059
33.Discoteche, night club	5,5057	3,1831	8,6888

4. APPLICARE, per l'anno 2015, così come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2014, le seguenti tariffe per le utenze delle aree mercatali:

- **esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche (fiere, sagre, occupazioni temporanee), su ogni piazzola/posteggio assegnati:**

CATEGORIA	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	15,00

Non Alimentare	10,00
----------------	-------

▪ **AREE MERCATALI:**

CATEGORIA	MERCATO SETTIMANALE	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	MARTEDI'	11,00
Non Alimentare	MARTEDI'	6,50
Alimentare	GIOVEDI'	10,00
Non Alimentare	GIOVEDI'	6,00
Alimentare	SABATO	11,00
Non Alimentare	SABATO	6,50

5. **DARE ATTO** che sull'importo della TARI si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

- **STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	10 giugno
	Acconto	10 settembre
	Saldo	10 dicembre

- **RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.

- **DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno eventualmente valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
- **DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- **TRASMETTERE** in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 così come previsto dalla nota 28 febbraio 2014 dello stesso Ministero.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese il cui esito riconosciuto e proclamato dal Presidente è stato:

Presenti n.16 – Votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16 – Voti contrari nessuno

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di Legge.

In originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to Maria MAININI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio CONATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22.05.2015.

CRON. REGISTRO PUBBLICAZIONE N. 470

IL MESSO COMUNALE
F.to Claudia BOTTOS

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonio CONATO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì 22.05.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
F.to Dott. Andrea BORLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134 - D. Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____.

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE